


la riforma

4

Sanità, 2500 miliardi per 10 Regioni

Emilia Romagna, Veneto, Marche, Campania, Valle d'Aosta, Sicilia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Molise. Sono le 10 regioni che per ora beneficeranno dei fondi previsti dall'articolo 20 della legge 67 dell'1/3/88 (2.500 miliardi). I decreti, pubblicati in G.U. il 7 e l'8 marzo, elencano anche i progetti approvati e la data della G.U. che contiene i termini di decorrenza per l'esecuzione del progetto.



Napoli (Anci): «geometri risorsa preziosa»

Iniziativa per scongiurare il rischio che, con un disegno di legge all'esame del Parlamento, venga in pratica cancellata l'attività di progettazione edilizia da parte dei geometri, sono state sollecitate da Osvaldo Napoli, sindaco di Giaveno e vice presidente nazionale Anci. «Questo - ha affermato - significherebbe privare di un servizio essenziale molti Comuni, soprattutto nelle zone più disagiate».

Servizi pubblici

Alcune brevi osservazioni per migliorare, su alcuni punti, il ddl 4014 in direzione pro-competitiva e pro-consumeristica, nonché per contribuire ad una maggiore coerenza della normativa sia all'interno del ddl 4014 stesso che nei rapporti fra questo, il Decreto Bersani e lo schema di decreto sulla liberalizzazione del gas.

Premessa la necessità di procedere ad un coordinamento delle numerose disposizioni normative che attualmente disciplinano, a vario titolo e con finalità non sempre conciliabili, i servizi pubblici locali, la sistemazione auspicata dovrebbe riguardare:

- Le norme sul decentramento agli Enti locali di funzioni e compiti afferenti anche i servizi pubblici locali (cfr. Legge 15 marzo 1997, n. 59 e il Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112 di attuazione della stessa);

- Le norme in materia di privatizzazione (cfr. Legge 19 marzo 1993, n. 68; Legge 23 dicembre 1992, n. 498; Dl 31 gennaio 1995, n. 26; il DPR 16 settembre 1996, n. 533 relativi alla costituzione di società miste in materia di servizi di pubblici degli enti territoriali, Legge 15 maggio 1997, n. 127);

- Le norme sulla istituzione di Authorities di settore (cfr. legge n. 481/95);

- Con specifico riguardo alle forniture energetiche, le norme in tema di distribuzione dell'energia elettrica e del gas (cfr. da ultimi, Dlgs Bersani, n. 79/99 e lo schema di decreto sulla liberalizzazione del gas e il ddl 4014).

Per espressa previsione del ddl 4014 (art. 22 comma 2 - attuale comma 3), la distribuzione di energia elettrica viene esclusa dai servizi, a prevalente carattere industriale, di erogazione di energia e gas, mentre vi risulta compresa quella del gas.

Piuttosto che accontentarsi di un mero, implicito rinvio al decreto Bersani n. 79/99 (art.9), sarebbe questa un'utile occasione per rivedere taluni punti, che certamente la distribuzione di elettricità condivisa con gli altri servizi pubblici locali, per qualificare in senso più sistematico e non discriminatorio la disciplina dell'erogazione elettrica locale.

A parte la necessità, già manifestata dall'Autorità Garante, di chiarire il contenuto della locuzione "affidamento dei servizi" onde evitare che questo si traduca in un'automatizzata ed indiscriminata, quanto discutibile, attribuzione in concessione dei servizi, vorrei porre l'attenzione sulle seguenti questioni:

1) Segnalo la mancata previsione di un tetto antitrust nelle quote di mercato per ciascun operatore per tutte le utilities. Questo tetto, che è giustamente inserito nello schema di decreto sul gas (cfr. artt. 19 e 20) e nel decreto Bersani (art. 9 comma

2) per la distribuzione di elettricità e che impone limiti (25%) alla gestione di più municipalizzate elettriche da parte di uno stesso operatore, potrebbe a ragione essere inserito nel ddl 4014 anche per le società per azioni e a responsabilità limitata e le società cooperative a responsabilità limitata, uniche abilitate secondo il ddl 4014 - cfr. art. 22 comma 2, attuale comma 3 -, in combinato con l'art. 23 comma 1 - a partecipare alle gare per i servizi a carattere industriale, fra cui rientrano i servizi energetici; ciò anche per evitare un disarmonia di ordine costituzionale (art.3 Cost.).

2) La concorrenza per il mercato, introdotta per mezzo delle gare, sebbene consenta un confronto fra operatori prima dell'accesso a mercati caratterizzati da monopolio naturale, può non risultare sufficiente, una volta che l'operatore si sia assicurato un servizio "al riparo", a garantire una prestazione efficiente per tutta la durata di gestione del servizio.

Sarebbe opportuno introdurre forme di concorrenza comparativa fra distributori (peraltro già nota al documento Carpi, testo base del de-

creto Bersani recante "Linee guida per il primo recepimento della Direttiva 92/96"), basata sul confronto dei risultati economici di operatori che si trovano in diverse aree del Paese.

L'obiettivo è quello di far convergere le condizioni di distribuzione verso quelle dell'operatore territoriale più efficiente, individuando "best practices", in modo da far godere i consumatori degli effetti della concorrenza, senza di fatto introdurla. La definizione di tali "best practices" diverrebbe strumento tanto più utile sia per "pungolare" gli operatori con prestazioni al di sotto della stessa, sia per formare graduatorie - attribuendo eventualmente un minor punteggio agli operatori meno efficienti - in sede di rinnovo delle gare per l'affidamento del servizio.

3) Sarebbe altresì opportuno separare, nell'affidamento dei servizi energetici, le attività di distribuzione sia da quelle di gestione e sviluppo delle reti - attualmente prevista come mera possibilità dal ddl 4013 art. 22, comma 13, art. comm 15 - che da quelle di vendita dei

servizi all'utente finale - attività che per l'elettricità includono la misurazione e la fatturazione dei consumi ai clienti -, potendo essere queste ultime svolte in concorrenza, come avviene nei mercati anglosassoni.

Nei settori dell'energia elettrica e del gas questa separazione, già presente nella fornitura ai clienti idonei, sarebbe auspicabile anche per i clienti vincolati, che ad oggi rappresentano la gran parte del mercato.


Si ricordi che nel settore delle TLC l'"sunbundling" dei terminali rispetto alla gestione dei servizi di telefonia fissa ha costituito il primo grande intervento liberalizzatore, una volta constatata la "naturale" tendenza del monopolista ad estendersi, data la vaghezza di formulazione dell'esclusiva, verso ambiti merceologici contigui a quello propriamente oggetto della stessa.

4) Con riguardo alla distribuzione di energia elettrica, proprio e a "fortiori", per il previsto rinvio al 2030 di gare per l'affidamento del servizio, sarebbe necessaria una apertura ai privati della maggioranza del capitale sociale delle

quelli di erogazione del gas, dell'energia, per lo smaltimento dei rifiuti e la sua gestione integrata. Visti dal centro-destra questi nuovi limiti sono «eccessivamente lunghi» soprattutto se si considera l'ulteriore rinvio della scadenza in caso di ricerca di accorpamenti o quotazione borsistica. Di opposto avviso sono invece gli Enti locali che hanno così modo di vagliare le offerte migliori senza l'assillo di tempi ristretti. E ancor più lo sono (di opposto avviso) i piccoli Comuni con meno di 5mila abitanti ai quali è concessa la possibilità di mantenere gli affidamenti diretti per tutto il regime transitorio.

L'altro grande motivo di scontro riguarda i «tetti» antimonopolistici. Che, per quanto il gas ha già fatto insorgere i vertici dell'Eni. Secondo il presidente Gros-Pietro «qualsiasi quota imposta comporta un aumento dei prezzi» ai danni dei clienti finali. Anche in questo caso la posizione espressa dall'industria ha un forte contraltare nelle associazioni di difesa dei consumatori. Che, come possiamo leggere in questa pagina, non solo ritengono «giusta» l'introduzione della quota, ma addirittura la vorrebbero estesa a tutti i servizi pubblici.

Brescia, termidistruttore di rifiuti



municipalizzate, prevista non in termini di mera facoltatività, ma come un vero voluto della riforma Bersani.

Nei meccanismi di razionalizzazione dell'assetto distributivo del decreto Bersani non vi è alcuna possibilità di accesso per i privati: o saranno confermate le concessioni attualmente esistenti, oppure, nei comuni in cui vi è sovrapposizione con Enel, si procederà ad aggregazione con le municipalizzate ovvero al trasferimento dei rami d'azienda Enel dediti alla distribuzione alle municipalizzate, senza alcuna possibilità per altri soggetti, e fino al 2030, di svolgere il servizio.

5) Preoccupa l'assenza di qualsiasi forma di coinvolgimento di tipo consultivo dell'azionariato degli utenti, soprattutto in funzione di garantire maggiore trasparenza ed un confronto sulla qualità del servizio, sulla determinazione delle tariffe e sulle questioni ambientali. Un semplice generico riferimento alla carta dei servizi può risultare infatti insufficiente, potendo questa legittimare unicamente una informazione unidirezionale delle aziende. Un buon esempio al riguardo proviene dall'esperimento-pilota dell'AMPS (azienda municipalizzata) del Comune di Parma, ove è stato istituito un Comitato di qualità formato da esperti indipendenti e rappresentanti dell'azionariato, che periodicamente si confronta con il management.

6) Nella disciplina dei contratti di servizio (ddl 4014 art.22 comma 9, att.11) manca, fra i valori da salvaguardare, ogni riferimento ad attività di ricerca e sviluppo che l'affidatario del servizio dovrebbe invece essere tenuto ad espletare, utilizzando parte degli utili derivanti dalla sua posizione monopolistica.

7) Ultimo ma molto importante: il testo del ddl 4014 esprime una insufficiente chiarezza nella attribuzione dei poteri di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo, genericamente riconosciuti agli Enti locali (art.22 comma 8). In particolare, sarebbe opportuno definire più analiticamente i confini dei rapporti fra tali Enti e Authorities di settore, che in base alla legge 481/95 possono essere costituite per la regolamentazione dei servizi pubblici locali (direttive per il libero accesso alle reti, determinazione delle tariffe, ecc.).

Inoltre, le autorità di settore non dovrebbero essere semplici filiazioni territoriali degli Enti locali, del tutto scollegate le une dalle altre e con propri poteri di indirizzo, bensì più opportune sezioni regionali delle autorità nazionali di regolamentazione, così da scongiurare il rischio di eccessive frammentazioni e contraddizioni nelle linee di indirizzo della politica energetica locale rispetto a quella nazionale.

GARE • BILANCI • ASTE • APPALTI

LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI.

(SU L'UNITÀ PERÒ COSTA MENO)

Se la pubblicità è un obbligo per legge, il risparmio è un diritto. Con l'Unità potete acquistare spazi per gare, bilanci, aste ed appalti (legge n°67/87 e D.L.vo n°402 del 20/10/98) ad un prezzo decisamente promozionale, certi di essere letti dalle persone che contano. Il prestigio di una grande visibilità alla portata di tutti gli Enti e Ministeri.

Per informazioni e preventivi telefonare allo 06 • 69996414 o allo 02 • 80232239

Quotidiano di politica, economia e cultura
l'Unità

